



CITTA' DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione Settoriale n. 63
Determinazione Registro Generale n. 700 del 29/06/2020

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.**



CITTA' DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE

Proposta di determinazione nr.771

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il D. Lgs. n. 165/2001 nel Titolo III impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Dato atto che:

- il Fondo per le risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina attualmente contenuta per gli Enti Locali nell'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali;
- il richiamato art. 67, dopo aver confermato le modalità di costituzione del Fondo indicate dall'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 – che distingue le risorse decentrate in due categorie: le “risorse stabili” e le “risorse variabili” – ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle risorse stabili, le quali ricomprendono tutte le forme di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, e delle risorse variabili, che ricomprendono gli importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Rilevato che:

- il comma 1 del succitato art. 67 dispone che “*A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori*” che, stabilmente incrementato degli importi indicati nel comma 2 del medesimo art. 67, “*resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*”;
- il comma 3 del succitato art. 67 elenca gli importi, variabili di anno in anno, che possono alimentare il fondo ai sensi delle norme ivi espressamente richiamate;

- il comma 7 del medesimo art. 67 stabilisce che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

Richiamato, conseguentemente, l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, che così dispone: *“... (omissis) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”*;

Richiamati, altresì:

- l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell’8/05/2015, recante istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Accertato che l’importo decurtato per il periodo 2011-2014 secondo il disposto del richiamato art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, costituisce il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2015 e per gli anni futuri;

Rilevato che la quota di decurtazione consolidata a partire dall’anno 2015 ai sensi della seconda parte dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 è pari ad € **17.346,53**, così come attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente con certificazione acquisita in data 23/09/2015 con n. prot. 19020;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 168/2015, con la quale – in base ad apposito accordo con le OO.SS. e la RSU nelle sedute della Commissione della delegazione trattante del 22/12/2014 e del 27/04/2015 - si è stabilito di recuperare – ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014 - le risorse che – secondo le relazioni ispettive della Ragioneria Generale dello Stato acquisite al protocollo generale dell’Ente con n. 2458/2014 e n. 7056/2015 – sono state illegittimamente non detratte dal Fondo dell’anno 2000 pari a € **3.633,60** annui corrispondenti al salario accessorio del personale ATA transitato nei ruoli

dello Stato a decorrere dall'1/01/2000, per gli anni in cui tale irregolarità si è presentata a carico del Fondo per le risorse decentrate (per 13 annualità, dal 2000 al 2012);

- la Determinazione n. 171/P/2015, con la quale è stata versata sul bilancio comunale la somma di € 24.887,47, accantonata sul Fondo per le risorse decentrate 2013 e detratta dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2015;
- la Determinazione n. 190/P/2015, con la quale è stata versata sul bilancio comunale - in esecuzione dell'accordo economico sull'utilizzo e la destinazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2015, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 30/12/2015 - la ulteriore somma di € 870,00, detratta dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 188/2016, con la quale – previo accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 16/06/2016 - si è stabilito di: a) far valere l'intervenuta prescrizione decennale per la quantificazione della somma complessiva da decurtare sui Fondi per le risorse decentrate per gli importi illegittimamente non detratti a partire dal Fondo 2000 per il personale ATA, e che pertanto l'importo complessivo rideterminato da far rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Ente è pari a complessivi € 36.336,00, risultante dalla quota annua del salario accessorio del suddetto personale ATA relativa a 10 annualità; b) che, tenuto conto dell'importo di € 25.757,47 già decurtato dal Fondo e versato sul bilancio comunale con le predette Determinazioni n. 171/P/2015 e n. 190/P/2015, la somma residua da decurtare a partire dal Fondo per le risorse decentrate 2016 è pari ad € 10.578,53; c) che la suddetta somma residua di € 10.578,53 dovrà essere riassorbita nel bilancio comunale in quote annuali a partire dal Fondo 2016 fino all'annualità 2024;

Dato atto che in esecuzione delle suddette deliberazioni di Giunta Comunale:

- con Determinazione n. 187/P/2016 è stata versata sul bilancio comunale - in esecuzione dell'accordo economico sull'utilizzo e la destinazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2016 sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 28/12/2016 - la ulteriore somma di € 870,00, detratta dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2016;
- con Determinazione n. 145/P/2018 è stata versata sul bilancio comunale - in esecuzione dell'accordo economico sull'utilizzo e la destinazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2017 sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 29/12/2017 - la ulteriore somma di € 1.213,57, detratta dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2017;
- con la Determinazione n. 47/P/2019 è stata versata sul bilancio comunale - in esecuzione dell'accordo economico sull'utilizzo e la destinazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2018 sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte

sindacale in data 28/12/2018 - la ulteriore somma di € 1.213,57, detratta dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2018;

- con Determinazione n. 162/P/2019 è stata versata sul bilancio comunale - in esecuzione dell'accordo economico sull'utilizzo e la destinazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2018 sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 18/10/2019 e 31/10/2019 - la ulteriore somma di € 1.213,57, detratta dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2019;

Ritenuto di dover detrarre dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2020, in esecuzione delle richiamate deliberazioni di Giunta Comunale n. 168/2015 e n. 188/2016, l'importo di € **1.213,57** quale quota annuale degli importi illegittimamente non detratti a partire dal Fondo 2000 per il personale ATA;

Visto l'art. 67, comma 2, lett. a), b) e c), del C.C.N.L. 21.05.2018, secondo cui l'importo del Fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato:

“a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno”;

Considerato che quanto previsto dal succitato art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018 ha comportato la necessità di un aggiornamento dei Fondi per le risorse decentrate relativi agli anni 2016 e 2017 per inserire l'adeguamento dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali derivanti da incrementi retributivi disposti dai precedenti C.C.N.L. e, pertanto, posti a carico del bilancio dell'Ente, coerentemente con quanto disposto, relativamente alla compilazione del Conto annuale 2017, dalla Circolare del M.E.F./Ragioneria Generale dello Stato n. 18/2018;

Rilevato che, sulla base dei calcoli effettuati dall'Ufficio Personale, per l'anno 2020:

- l'importo di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), risulta essere il seguente: € 5.248,53;
- l'importo di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), risulta essere il seguente: € 3.710,20;
- l'importo di cui all'art. 67, comma 2, lett. c), risulta essere il seguente: € 3.253,38;

Vista la deliberazione n. 19 del 18/10/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in cui è enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b), del C.C.N.L.*

Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Visto l'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, il quale dispone che in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, il limite di cui all'[art. 23, comma 2](#), D. Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. n. 75/2017, dai CCNL, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[art. 48 del](#) D. Lgs. n. 165/2001 (incrementi retributivi per il rinnovo dei CCNL delle amministrazioni regionali e locali), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

Considerato che il limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ammonta ad € **245.359,61**, pari all'ammontare complessivo del Fondo per le risorse decentrate per il 2016 (escluso, pertanto, il trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative, di cui nel prosieguo del presente atto), così come rideterminato - al fine di inserire l'adeguamento dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali derivanti da incrementi retributivi disposti dai precedenti C.C.N.L., ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018 - con la Determinazione n. 179/P del 4/12/2018;

Visto l'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, il quale dispone che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto ... (omissis) del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ... (omissis) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Visto il D.M. del 17/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che *"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020."*;

Dato atto che nelle premesse del richiamato D.M. del 17/03/2020 è previsto che, con riferimento al limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, *"è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

Rilevato che in questo Ente è imminente l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità;

Considerato che la predetta normativa sull'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale (art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019; premesse ed art. 1, comma 2, del D.M. del 17/03/2020) si presta a varie interpretazioni applicative, per le quali si attendono apposite circolari ministeriali che forniscano chiarimenti su determinati aspetti, quali il meccanismo di calcolo dei dipendenti assunti in corso d'anno, ed inoltre definiscano se il personale in servizio nell'anno 2020 debba essere calcolato come dato medio o nel numero di unità presenti al 31 dicembre, se il personale a tempo determinato debba essere incluso o meno nella base di calcolo, se debbano essere tenuti distinti i valori pro-capite del Fondo per le risorse decentrate e quelli delle risorse destinate agli incaricati di posizione organizzativa o se, invece, l'importo del Fondo e quello delle risorse per le posizioni organizzative debbano essere trattati come un unico aggregato ai fini dell'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;

Ritenuto opportuno, pertanto, rinviare la verifica della possibilità e delle corrette modalità di adeguamento del predetto limite alla fine dell'anno 2020, quando sarà definita la consistenza del personale in servizio al 31/12/2020;

Visto l'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, che così dispone: *“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”*;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 71 del 18/03/2019, di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, con la quale sono state prudenzialmente ridotte le capacità assunzionali dell'anno 2019 del valore di € **28.442,90**, pari al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL (€ 84.557,10) ed il maggiore valore delle medesime retribuzioni che potranno essere attribuite in corso d'anno ai titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, e 17, comma 6, ultimo alinea, del medesimo CCNL, nonché ai sensi del sopra richiamato Regolamento, pari ad € 113.000,00;

Dato atto che l'importo delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di posizioni organizzative relativo all'anno 2016 ammonta ad € **102.525,71**, che pertanto costituisce il limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 per il trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative per il 2020;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 160 del 17/05/2019, con la quale è stato fissato il valore della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative dell'Ente e, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione della delegazione trattante nella seduta del 6/02/2019, della retribuzione di risultato che, con riferimento all'attuale struttura macro organizzativa dell'Ente, ammonta a complessivi € 125.316,66 in ragione annua, di cui € 28.442,90 non soggetti al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, come sopra esplicitato;

Considerato, pertanto, che l'importo del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative per il 2020 soggetto al predetto limite è pari ad € **96.873,76**, inferiore quindi di € 5.651,95 al tetto di € 102.525,71 relativo all'anno 2016;

Preso atto che il C.C.N.L. 21.05.2018 prevede, all'art. 67, comma 3, che il Fondo per le risorse decentrate come sopra determinato continua ad essere alimentabile con gli importi, variabili di anno in anno, ivi indicati nel limite massimo dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, come previsto dal comma 4 del medesimo art. 67, purché nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, e dato atto che questa decisione è rimessa a successivo atto di indirizzo della Giunta Comunale cosicché, successivamente, le parti possano verificare l'eventualità dell'integrazione della suddetta componente variabile in sede di contrattazione integrativa ai sensi del richiamato comma 4;

Rilevato che, tra gli importi variabili che possono alimentare il Fondo per le risorse decentrate ai sensi del predetto comma 3 dell'art. 67, figurano:

- alla lett. a), le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
- alla lett. c), le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- alla lett. d), gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- alla lett. f), le risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

Ritenuto di quantificare - in via meramente preventiva rispetto a successivo atto di indirizzo della Giunta Comunale e conseguente verifica dell'eventualità dell'integrazione del Fondo in sede di contrattazione integrativa - nell'ambito della componente variabile del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, in quanto riconducibili ai predetti istituti disciplinati dall'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018, i seguenti importi:

- € 2.000,00 le somme derivanti dal 50% dei contributi da parte dell'utenza per le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali (celebrazione di matrimoni civili con l'ausilio di personale comunale addetto allo stato civile, impiegato fuori dell'orario di servizio), secondo la disciplina di cui all'art. 10 del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2015, in applicazione dell'art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997, riconducibili all'art. 67, comma 3, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- € 24.039,48, per le motivazioni di seguito esposte, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui si prevede il pagamento nell'anno 2020, riconducibili all'art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- € 490,69 gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- € 250,00, pari al 50% del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria effettuata dai messi comunali ai sensi della normativa vigente in materia (art. 34 della legge n. 28/1999; art.10, commi 1 e 2, della legge n. 265/1999; Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 14.03.2000; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3.10.2006), finalizzato all'erogazione di incentivi a favore dei messi stessi per le notificazioni effettuate sulla base dell'art. 54 del CCNL del 14.09.2000, riconducibili all'art. 67, comma 3, lett. f), del C.C.N.L. 21.05.2018;

Visto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 29/08/2017;

Visto l'art. 113, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, che così dispone: “*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*”;

Preso atto, pertanto, che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come autorevolmente chiarito dalla deliberazione n. 6/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

Visto l'art. 4, comma 6, del richiamato “Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016”, secondo il quale il fondo incentivante è inserito nell'ambito delle risorse variabili del Fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k), del C.C.N.L. 1.04.1999 e dell'art.31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004, ora riconducibile all'art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 11122 del 21/04/2020 il Responsabile del Servizio Affari Generali ha chiesto ai Responsabili dei Servizi la quantificazione, per il Servizio di propria competenza, dell'importo degli incentivi per le funzioni tecniche, relativi alle procedure comparative per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture per l'anno 2020, che confluiranno nella parte variabile del Fondo ai sensi del richiamato art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- il Responsabile del Servizio "Attività Sociali, Culturali, Scolastiche e Promozionali" con nota prot. n. 12854 dell'8/05/2020, così come rettificata con nota prot. n. 14755 del 27/05/2020, ha comunicato di aver costituito:
 - con Determinazione a contrarre n. 274/SS del 21/06/2019, il Fondo incentivante all'interno del quadro economico del servizio di asilo nido comunale, pari ad € 8.506,85 ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, da ripartire tra i dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro, previo inserimento tra le risorse variabili del Fondo per le risorse decentrate;
 - con Determinazione a contrarre n. 591/P.I. del 12/12/2019, il Fondo incentivante all'interno del quadro economico del servizio di trasporto scolastico, pari ad € 15.532,63, da ripartire tra i dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro, previo inserimento tra le risorse variabili del Fondo per le risorse decentrate;

Rilevato che, relativamente alle risorse variabili escluse dai vincoli - non riconducibili all'interno dei limiti imposti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in coerenza con le indicazioni contenute nella circolare n. 19/2017 della Ragioneria Generale dello Stato - l'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che siano rese disponibili eventuali risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, e che tale importo ammonta ad € 37.674,55;

Ravvisata la necessità di verificare il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, sopra richiamato, avuto riguardo come limite al complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle voci escluse dal limite:

2016	2020
FONDO RISORSE DECENTRATE	FONDO RISORSE DECENTRATE
RISORSE STABILI CONSOLIDATE	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 21.05.2018 (tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017)
€ 238.926,12	€ 238.582,55
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, LETT. B), DEL C.C.N.L. 21.05.2018	DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, LETT. B), DEL C.C.N.L. 21.05.2018 (Voce esclusa dal limite dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n.

€ 495,10	75/2017) € 1.444,00
TOTALE RISORSE STABILI € 239.421,22	TOTALE RISORSE STABILI CONSOLIDATE € 240.026,55
	R.I.A. personale cessato nell'anno 2017 (quota annua) € 2.047,37
	INCREMENTI RISORSE STABILI AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, DEL C.C.N.L. 21.05.2018
	- 83,20 per ogni unità di personale a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data del 31.12.2015 € 5.248,53 (art. 67, comma 2, lett.a), del C.C.N.L. 21.05.2018) (Voce esclusa dal limite dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)
	- Differenziale progressioni economiche anno 2020 (al netto del differenziale p.e. anno 2017 di € 1.444,00, già confluito nelle risorse stabili consolidate) € 2.266,20 (art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018) (Voce esclusa dal limite dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)
	- R.I.A. personale cessato nell'anno 2018 (quota annua) € 904,80 (art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018)
	- R.I.A. personale cessato nell'anno 2019 (quota annua) € 3.253,38 (art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018)
	TOTALE RISORSE STABILI € 253.746,83
RISORSE VARIABILI	RISORSE VARIABILI
- Art. 15, comma 1, lett. d), C.C.N.L. 1.04.1999 € 2.000,00	- R.I.A personale cessato nell'anno 2019 (quota parte) (art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018) €
- Art. 15, comma 1, lett. d), C.C.N.L. 1.04.1999 € 3.938,39	490,69
- Art. 54 C.C.N.L. 14.09.2000 € 0,00	- art. 67, comma 3, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018 €
- Art. 17, comma 5, C.C.N.L. dell'1.04.1999 € 30.531,27	2.000,00
	- art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018 € 24.039,48 (Voce esclusa dal limite dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)
	- art. 67, comma 3, lett. f), del C.C.N.L. 21.05.2018 € 250,00
	- art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 € 37.674,55 (Voce esclusa dal limite dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)

TOTALE RISORSE VARIABILI (al netto delle economie dell'anno precedente) € 5.938,39	TOTALE RISORSE VARIABILI € 64.454,72
TOTALE RISORSE DESTINATE NELL'ANNO 2016 AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE <u>€ 245.359,61</u> <i>(Tetto Fondi anni successivi ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017)</i>	TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI € 253.746,83 + € 64.454,72 = <u>€ 318.201,55</u>
	VOCI ESCLUSE DAL LIMITE DELL'ART. 23, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 75/2017 - Differenziale progressioni economiche anno 2017 € 1.444,00 - Differenziale progressioni economiche anno 2020 € 2.266,20 - 83,20 per ogni unità di personale a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data del 31.12.2015 € 5.248,53 - Incentivi per funzioni tecniche € 24.039,48 - Economie anni precedenti € 37.674,55 TOTALE VOCI ESCLUSE <u>€ 70.672,76</u>
<u>€ 245.359,61</u> <i>(Tetto Fondi anni successivi ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017)</i>	IMPORTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 € <u>318.201,55</u> - TOTALE VOCI ESCLUSE € <u>70.672,76</u> = <u>€ 247.528,79</u>

Verificato, dal prospetto sopra riportato, che l'importo del Fondo per le risorse decentrate anno 2020, così come previsto dall'art. 67, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. 21.05.2018 (importo consolidato + incrementi stabili + importi variabili) risulta superiore di € **2.169,18** all'importo del Fondo per le risorse decentrate anno 2016;

Dato atto, tuttavia, che lo sfioramento di € **2.169,18** del Fondo per le risorse decentrate anno 2020 per la parte soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, viene compensato da una diminuzione di spesa di € **5.651,95** per il salario accessorio degli incaricati di posizione organizzativa nell'anno 2020 per la parte soggetta al medesimo limite, e che pertanto detto limite viene nel complesso rispettato;

Considerato, infatti, che il tetto di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è riferito all'importo complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e non a quello delle singole categorie di personale, in quanto il riferimento esplicitato dalla legge all'ammontare "complessivo" delle risorse destinate nel 2016 al trattamento accessorio "del personale" mostra la volontà del legislatore di ricomprendere nella fattispecie normativa tutte le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, a prescindere dalla provenienza

e dalla destinazione di tali risorse (risorse imputate al Fondo per le risorse decentrate destinate al personale non incaricato di posizione organizzativa, risorse stanziare in bilancio per i titolari di posizione organizzativa), in quanto tutte le predette risorse sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio, così come più volte chiarito dalla magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 100/2017; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 49/2017; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 144/2017; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 54/2018 e n. 200/2018; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, deliberazione n. 77/2019; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, deliberazione n. 277/2019; indirettamente, Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 17/2019);

Vista, altresì, in merito la Circolare n. 16/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le istruzioni per compilare il Conto Annuale per le spese del personale dell'anno 2019, in cui è stato inserito che, a seguito delle indicazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, la verifica del rispetto del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non è da effettuare aggregato per aggregato, ma nel suo complesso;

Considerato che, prima di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020, si rende necessario procedere alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2020;

Dato atto dell'Orientamento applicativo dell'ARAN n. 1904/2017, secondo il quale il Fondo per le risorse decentrate deve finanziare anche il trattamento economico accessorio dei dipendenti assunti a tempo determinato, senza tuttavia poter prevedere risorse aggiuntive per il finanziamento di detti compensi, come del resto confermato, relativamente alle amministrazioni centrali, dalla deliberazione n. 8 del 4/09/2018 della Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in cui si afferma che *“E' esclusa la possibilità di incrementare i fondi destinati al trattamento accessorio con le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile derivanti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, in mancanza di idonea base legale, stante la previsione di cui all'art. 23 del d. lgs. 75/2017, la quale costituisce norma di contenimento della spesa pubblica e di coordinamento di finanza pubblica, non derogabile se non da espresse disposizioni speciali”*;

Accertato che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente Determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

Dato atto che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto, altresì, che prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa, la Giunta Comunale provvederà ad adottare apposita deliberazione recante le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica; **Tenuto conto** che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con deliberazione n. 7/2019 ha precisato che, ai sensi del paragrafo 5.2 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, l'imputazione degli impegni per la spesa corrente del personale a regime avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili, e pertanto:

- per i trattamenti fissi e continuativi, nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio;
- la costituzione del Fondo, ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato, costituisce un atto unilaterale dell'Amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione delle risorse;
- l'atto di costituzione del Fondo ha valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse in bilancio;
- tale momento ricognitivo si pone con carattere di infungibilità rispetto a qualsivoglia deliberazione del Consiglio o della Giunta in merito all'idoneità ad imprimere un vincolo di destinazione alle risorse del Fondo alimentate dal bilancio dell'Ente;

Atteso che nel bilancio di previsione triennale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 15/04/2019, per l'esercizio finanziario 2020 sono stanziati le risorse per il trattamento accessorio del personale in coerenza con gli importi di cui al presente provvedimento;

Dato atto della coerenza della spesa prevista dal presente provvedimento con gli equilibri generali di bilancio;

Considerato che questo Comune ha rispettato nell'anno 2019 in materia di spesa del personale il tetto della media del triennio 2011-2013, ed i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno ritenere che anche nell'anno 2020 sarà rispettato il suddetto parametro;

Assunto che le regole per la costituzione del Fondo sono dettate in modo vincolante dai C.C.N.L. sopra richiamati e che i margini di autonomia dell'Ente sono rigidamente delimitati;

Dato atto che l'attività di costituzione del suddetto Fondo costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di C.C.N.L.;

Visto il prospetto, allegato sub "A" al presente atto, recante "Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 – art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018", predisposto nel rispetto di tutti i predetti vincoli e prescrizioni e sottoscritto dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il Fondo per le risorse decentrate per il 2020 nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi e/o di situazioni che comunque giustifichino la revisione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s'intende integralmente trascritto:

- 1) di costituire, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali, il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 come da prospetto allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nell'importo di € **253.746,83** (di cui € 8.958,73 esclusi dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017), risultante dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (pari ad € 240.026,55) al lordo degli incrementi stabili di cui al richiamato art. 67, comma 2, lett. a), b) e c), come analiticamente indicato in premessa;
- 2) di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale potrà essere formulato l'indirizzo di alimentare il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 nella componente variabile dei seguenti importi, da destinare alla contrattazione integrativa, riconducibili agli istituti disciplinati dall'art. 67, comma 3 e dall'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018:
 - € 2.000,00 le somme derivanti da contributi da parte dell'utenza per le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali (celebrazione di matrimoni civili con l'ausilio di personale comunale addetto allo stato civile, impiegato fuori dell'orario di servizio), secondo la disciplina di cui all'art. 10 del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2015, in applicazione dell'art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997, riconducibili all'art. 67, comma 3, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018;
 - € 24.039,48, per le motivazioni di seguito esposte, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui si prevede il pagamento nell'anno 2020, riconducibili all'art. 67, comma 3, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018;
 - € 490,69 gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
 - € 250,00, pari al 50% del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria effettuata dai messi comunali ai sensi della normativa vigente in materia (art. 34 della legge n. 28/1999; art.10, commi 1 e 2, della legge n. 265/1999; Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 14.03.2000; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3.10.2006), finalizzato all'erogazione di incentivi a favore dei messi stessi per le notificazioni effettuate sulla base dell'art.54 del CCNL del 14.09.2000, riconducibili all'art. 67, comma 3, lett. f), del C.C.N.L. 21.05.2018;

- € 37.674,55 quali risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti ai sensi dell'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018;
- 3) di dare atto che l'importo del trattamento accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) degli incaricati di posizioni organizzative per il 2020, di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 21.05.2018, finanziato dal bilancio, è pari a complessivi € 125.316,66, di cui € 28.442,90 non soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, come in premessa esplicitato;
- 4) di dare atto che il Fondo per le risorse decentrate anno 2020 per la parte soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 supera di € **2.169,18** il predetto limite, ma che tale sfioramento viene compensato da una diminuzione di spesa di € **5.651,95** per il salario accessorio degli incaricati di posizione organizzativa nell'anno 2020 per la parte soggetta al medesimo limite, e che pertanto detto limite viene nel complesso rispettato;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento rispetta anche gli altri vincoli in materia di spesa di personale di cui alle vigenti disposizioni;
- 6) di rinviare alla fine dell'anno 2020, quando sarà definita la consistenza del personale in servizio, la verifica - ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, e dell'art.1, comma 2, del D.M. del 17/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, richiamati in premessa - della possibilità e delle corrette modalità di adeguamento del predetto limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 al 31/12/2020;
- 7) di dare atto che nell'ambito del Fondo costituito con il presente atto risultano già impegnate le somme relative ai trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del Fondo, quali le progressioni economiche, le indennità di comparto e gli altri compensi di cui all'art. 68, comma 2, lett. d), del CCNL 21.05.2018;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza, nel rispetto dei Principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 (ed in particolare, di quanto previsto nel paragrafo 5.2 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011), del D.P.C.M. del 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
- 9) di rinviare a successivo atto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020, l'impegno della spesa relativa al trattamento accessorio e premiante, da liquidare nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono;

- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ai fini della certificazione della costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 da rendere ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e della Circolare del M.E.F./Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2017;
- 11) di trasmettere il presente atto alla R.S.U. ed alle OO.SS., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 33/2013.

Anagni, 29/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Maria Antonietta Salvatori

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito con la L. n. 213/2012, e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Anagni, 29/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Maria Antonietta Salvatori

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.

SLVMNT65S56A269M/7420041200073543.jDD9c0Skil1K13pjd4PoV0Jc5sQ\=;1;18131998844869124148487670062505645315



Determinazione SERVIZIO AFFARI GENERALI nr.63 del 29/06/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1131/0	Data: 20/01/2020	Importo: 110.000,00
Oggetto:	PEO - STIPENDI ANNO 2020			
Capitolo:	2020 101201221	Fondo Per Il Miglioramento E L'efficienza Dei Servizi Per tutto il Personale Dipendente		
Codice bilancio:	1.10.1.0101	SIOPE: 1.01.01.01.002		
Piano dei conti f.:	1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			
Beneficiario:	DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO			

.....

ANAGNI li, 29/06/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005.

FASANI VINCENZO;1;106241915943189643737535814433816651374

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 69/2009 all'Albo Pretorio virtuale on line in data odierna 30/06/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Anagni, li 30/06/2020

IL RESPONSABILE

Maria Antonietta Salvatori
